



# Pro Natura Piemonte

Via Pastrengo 13 - 10128 Torino - Tel. 011/50.96.618 - Fax: 011/50.31.55

**e-mail:** torino@pro-natura.it  
**PEC:** pronatura.torino@pec.it

**Internet:** <http://torino.pro.natura.it>

**Orario:** lunedì – venerdì 14-19



Organizzazione Regionale  
della Federazione  
Nazionale Pro Natura

Associazione con personalità giuridica  
(Deliberazione Giunta Regionale  
del Piemonte N. 5-4179 del 25 marzo 1986)

Codice Fiscale: 80090160013

22 luglio 2015

Al Presidente  
del Consiglio Regionale del Piemonte  
Via Alfieri 15  
10121 TORINO

**Oggetto:** PDCR n. 100 "Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 199. Adozione del Progetto di Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione e proposta al Consiglio regionale della relativa approvazione". *Osservazioni*

## Premessa

Da un approfondito esame delle 300 pagine di proposta sono state individuate criticità e lacune che esporremo nel seguito, ponendoci come interlocutori che intendono dare il proprio contributo costruttivo, nell'ambito di una fase di consultazione che ci auguriamo approfondita.

Nel merito rileviamo che varie Amministrazioni e 18 anni sono passati senza che la Regione Piemonte abbia assolto ai suoi impegni, ovvero il dettare le regole di gestione rifiuti e questa ci pare una grave carenza! Poi comprendiamo e sappiamo che neppure gli altri enti cioè Province e Comuni si sono attivati come da "obblighi" derivanti dalle leggi in vigore e quindi sono stati tutti inadempienti alla legge.

E' chiaro che la guida della gestione rifiuti era orientata dalla scelta distruttiva dell'incenerimento, strada ancor oggi perseguita; anzi nel Piano uno degli obiettivi più nefasti è quello dell'incremento di produzione del combustibile derivato dai rifiuti (CSS), che guarda caso servirà anche all'inceneritore del Gerbido.

Altra evidenza è relativa alla Raccolta differenziata: si presenta come grande obiettivo il raggiungimento del 65% nell'anno 2020: ebbene tale risultato doveva essere raggiunto al termine del 2012 (legge nazionale 152/06).

Pro Natura Piemonte ha prodotto questo documento con un ampio lavoro di consultazione dei cittadini, condotto in termini di dialogo e di democrazia partecipativa, essendo gli stessi destinatari delle misure che verranno assunte con il Piano Regionale di Gestione dei rifiuti.

La prova della costruttività è fornita dalle seguenti osservazioni che entrano nel merito con profondità e competenza.

I cittadini saranno destinatari dei provvedimenti del Piano, per le normative, per gli oneri conseguenti e per le ricadute ambientali. Questi fattori non sono neutri, la Regione Piemonte condurrà scelte, forse opinabili, che potrebbero modificare per molti la qualità della vita, della loro salute e dell'ambiente.

Prima di entrare nell'analisi puntuale dell'articolato, formuliamo alcune osservazioni generali sulla filosofia e sulle valenze del Piano proposto.

## Tematiche fondanti ed orientanti

1) In Italia sono ormai numerose le istituzioni, a tutti i livelli, che si orientano e deliberano scelte "verso rifiuti zero". Nel documento predisposto dalla Regione Piemonte tale obiettivo pare non essere presente. Eppure sia dalle normative Europee citate, sia da quelle ignorate si cita l'importantissimo concetto strategico, in svolgimento ed ancor più in divenire riguardante "l'economia circolare".

## 2) Eurodeputati per l'economia circolare



Con 394 voti a favore, 197 contrari e 82 astensioni è stata approvata giovedì 9 luglio 2015 dal Parlamento europeo la risoluzione sull'efficienza delle risorse e la transizione verso un'economia circolare.

Nel documento si chiede alla Commissione di fissare entro la fine di quest'anno obiettivi vincolanti per aumentare l'efficienza delle risorse del 30% entro il 2030, rispetto al 2014, con l'obiettivo di aumentare il PIL di quasi l'1% e creare 2 milioni di nuovi posti di lavoro sostenibili. Si va dall'ecodesign all'obiettivo "zero rifiuti in discarica", dalla sostenibilità degli edifici allo sviluppo dei mercati per le materie prime secondarie

*"Si tratta di un cambio di paradigma, un cambiamento sistemico che ci troviamo di fronte, così come una enorme, nascosta, opportunità economica - ha commentato la deputata Sirpa Pietikäinen (EPP, FI), relatrice della proposta - ed è possibile compierlo solo aiutando a emergere un nuovo ecosistema di business".*

La risoluzione è la risposta degli eurodeputati alle comunicazioni della Commissione sul pacchetto "economia circolare", presentata il 3 luglio 2014 insieme a una proposta legislativa sui rifiuti, ritirata un paio di mesi più tardi.

**I deputati sostengono che nuovi obiettivi** vincolanti in materia di riduzione dei rifiuti **consentirebbero di creare 180.000 posti di lavoro**. Invitano quindi Bruxelles a presentare una nuova proposta entro il 2015, che proponga **obiettivi vincolanti di riduzione dei rifiuti e la riduzione graduale di tutti i tipi di smaltimento in discarica**.

E sono obiettivi ambiziosi: riciclaggio e preparazione per il riutilizzo estesi ad almeno il 70% dei rifiuti solidi urbani e all'80% dei rifiuti di imballaggio riciclati, sulla base di un efficace metodo di rendicontazione che impedisca di indicare rifiuti smaltiti (mediante collocamento in discarica o incenerimento) come rifiuti riciclati.

**Inoltre, si invita la Commissione ad imporre una rigorosa limitazione degli inceneritori, con o senza recupero di energia**, dei rifiuti non riciclabili e non biodegradabili, entro il 2020, nonché la riduzione vincolante e graduale di tutti i tipi di smaltimento in discarica, coerentemente con gli obblighi di riciclaggio, in tre fasi (2020, 2025 e 2030), fino a raggiungere un divieto completo per le discariche, fatta eccezione per determinati rifiuti pericolosi e rifiuti residui per i quali la discarica rappresenta il metodo di smaltimento più ecologico.

Si è inteso che la materia, il suo recupero massimale, diventa fattore strategico in un pianeta "finito" come risorse, ma in continua emergenza rispetto alla carenza di risorse rinnovabili e non. Senza dimenticare la crescita demografica ed il notevole incremento dei consumi che comporta.

Come si completa la rivoluzione dei rifiuti? Lo si fa replicando le buone pratiche di gestione, costruendo tanti impianti finalizzati alle attività di riciclaggio e riuso, facendo diventare il ciclo dei rifiuti gerarchico anche sotto il profilo dei costi: serve un nuovo sistema di incentivi e disincentivi per fare in modo che la prevenzione e il riciclo siano più convenienti, anche economicamente, rispetto al recupero energetico e allo smaltimento in discarica.

3) Un orientamento limitato, scarsamente proattivo lo si riscontra nella definizione dell'obiettivo di Riduzione/Prevenzione (vedasi pag. 125 *"Riduzione della produzione rifiuti"*) *del 5% della produzione di rifiuti urbani per unità di Pil rispetto al 2010. In Regione Piemonte si ritiene che gli effetti siano in grado di permettere il raggiungimento di un valore pro capite di produzione pari a 455 kg.*

Non si comprende se questa scelta sia una svista: dai dati pubblicati sul BUR della Regione Piemonte leggiamo che già nel 2013 si era giunti a 450 kg annui per abitante. Questa situazione appare almeno imbarazzante e se non fosse un errore evidente saremmo davvero preoccupati.

Già una riduzione del 5% pare molto scarsa; altre regioni sono giunte a proporsi una riduzione del 25%. Se poi ci si riferisce ai dati del 2010 siamo veramente molto preoccupati.

4) Governo e democrazia (vedasi testo pag. 7): *"La legge regionale n. 7/12 prevede che il territorio regionale sia articolato in 4 Ambiti Territoriali Ottimali"*. Sarebbe stato utile citare anche la delibera di Giunta 2 agosto 2013, n. 50-6253 ove si delineano i parametri per la formazione dei Sub-ambiti – ovvero quelle che nel Piano vengono chiamate "aree territoriali omogenee". Sono in corso diversi tentativi di riorganizzare i vecchi Consorzi, oramai *decaduti*, come le precedenti ATO del resto. In buona parte quegli organismi, per autoreferenzialità ed interesse, si erano configurati come "Centri di potere" e pare che si intenda proseguire ad operare senza tener conto delle istanze della cittadinanza. Al proposito si ricorda che è pendente un esposto alla Corte dei Conti circa la legittimità degli enti ATO e Consorzi che ancora operano.

Ma i "sub-ambiti o Aree territoriali omogenee non devono prescindere dalla "democrazia partecipativa", per la quale Pro Natura Piemonte proponiamo uno schema che potrà essere discusso ma non eluso od ignorato.

Il governo, inteso come scelte e decisioni politiche di indirizzo, viene fornito dall'Assemblea dei Sindaci, o loro delegati, che verrà convocata una/due volte anno dal Presidente eletto nella prima adunanza. Ogni due anni verrà eletto un nuovo Presidente.

Saranno altresì eletti due vice Presidenti; il collegio avrà l'onere di verificare che le linee di indirizzo decise nell'Assemblea trovino precise risposdenze nella fase esecutiva.

L'Assemblea dei Sindaci costituirà una Azienda Speciale Pubblica per l'esecutività.

L'Azienda Speciale Pubblica sarà composta dalle competenze necessarie, possibilmente ricavate dal territorio, con bando di gara. L'Azienda Speciale Pubblica si potrà avvalere di pareri esterni quando se ne presenta la necessità.

L'Azienda Speciale Pubblica nominerà al suo interno un Presidente. La remunerazione del Presidente non potrà superare quella del Sindaco del comune più rappresentativo.

L'Assemblea dei Sindaci costituirà altresì una Consulta alla quale possono partecipare sia gruppi di cittadini organizzati che singoli. I membri della Consulta avranno il diritto di essere informati dello stato di avanzamento dei lavori e potranno proporre modifiche anche in corso d'opera.

I partecipanti alla Consulta sono di diritto: il Presidente del sub ambito o suo delegato, il Presidente dell'Azienda Speciale Pubblica o suo delegato. Vengono nominati rappresentanti del territorio in numero massimo di 20 persone i quali potranno farsi supportare da tecnici. Il compito prevalente della Consulta è quello di fornire la massima informazione alla cittadinanza.

La Presenza nella Consulta non prevede emolumenti di alcun genere.

In particolare la Consulta deve essere attore decisionale quando c'è da costruire un impianto, anche se utile alla filiera del riciclaggio per ridurre le quantità avviate a smaltimento. Quindi si deve prevedere l'avvio di un processo di informazione e dibattito il più esteso possibile ove chiunque possa proporre soluzioni anche diverse.

5) Le condizioni e le situazioni che si sono modificate nel tempo o che si modificheranno non devono essere un vincolo per la realizzazione degli obiettivi richiesti dall'Europa e dai limiti del nostro Pianeta.

Chi governa ha il *dovere* di adeguare i piani e le azioni in funzione e in prospettiva delle evoluzioni prevedibili o meno, questo anche in accordo con quanto previsto dall'art 29 della direttiva 2008/98/CE, che chiede di: dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione di rifiuti.

Solo attraverso lo sviluppo di strategie ecosostenibili è possibile generare un reale cambiamento di comportamento, **un approccio che vada oltre la sola comunicazione, riconoscendo la necessità di individuare i benefici che il prodotto (comportamento) è in grado di permettere, gli eventuali oggetti tangibili o servizi che si possono offrire, il costo richiesto per l'adesione al comportamento e le modalità con cui renderlo facilmente accessibile.**

## Legislazione UE

6) La V.A.S. riguardante il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani è ferma al VI Piano di Azione per l'Ambiente dell'Unione Europea, mentre dal 29 aprile 2014 è in vigore il VII.

7) Per quanto riguarda il rispetto della gerarchia che il legislatore europeo prevede all'art. 4 della direttiva 2008/98/UE, il presente progetto di Piano di gestione è caratterizzato dall'evidente difficoltà degli amministratori locali di andare oltre un adeguamento meramente formale a quanto richiesto dall'UE; il problema tocca anche - come si spiegherà meglio più avanti - il legislatore nazionale.

Innanzitutto la presenza di una legislazione nazionale di adeguamento, non può esimere l'amministratore locale né da una puntuale conoscenza della legislazione europea né da una valutazione circa la coerenza e la fedeltà nella trasposizione della seconda da parte della prima e ciò in quanto - in caso di contrasto tra diritto interno e diritto europeo - egli è chiamato - al pari del giudice - a disapplicare il diritto interno in contrasto con quello dell'unione, perché - ove ciò non avvenisse - si esporrebbero i cittadini alle conseguenze di un'infrazione del diritto comunitario. Dunque innanzitutto la direttiva citata chiede di attuare una "gerarchia" nella pianificazione della gestione dei rifiuti, il che non può che significare - dato che la direttiva è strumento che crea un'obbligazione di risultati - prospettare dei risultati credibili che riguardino le varie voci evidenziando le variabili che possono facilitarne od ostacolarne il raggiungimento. Deve inoltre risultare chiaro dal progetto di Piano quali siano gli obiettivi prioritariamente perseguiti. Si legge nel progetto di piano che l'avvento della grande distribuzione ha comportato un significativo aumento della quantità dei rifiuti urbani ed è arcinoto (anche se il progetto non lo dice) che ciò non è avvenuto solo per l'aspetto degli imballaggi ma anche per la politica delle offerte (tipo 2 x 3) messa in atto dai grandi supermercati che hanno fatto aumentare di molto lo spreco di cibo, per non parlare della necessità di presentare ai clienti scaffali stracolmi di merci di ogni genere che spesso non riescono ad essere vendute prima dello spirare della data di scadenza.

In materia di prevenzione dei rifiuti ci si concentra molto sugli accordi con le grandi catene di distribuzione, ma non si pensa affatto ad attuare a livello locale una politica che aiuti il ritorno dei piccoli negozi, anzi si privilegia grandemente la grande distribuzione togliendo praticamente ogni regola riguardo agli orari di apertura (per esempio ormai sono parecchi i supermercati della catena Carrefour autorizzati all'apertura notturna), costringendo alla chiusura molti negozi piccoli che non possono permettersi di mantenere simili orari, di fatto favorendo la scomparsa di numerosi posti di lavoro di buona qualità a favore di (poche) assunzioni in condizioni di lavoro decisamente peggiori. Da un punto di vista molto pratico l'acquisto del prodotto fresco disimballato o alla spina è molto più semplice e molto più comodo presso la bottega sotto casa, che non nella spesa settimanale o mensile presso la grande

distribuzione. Inoltre si prefigge di raggiungere addirittura la quantità di rifiuti già raggiunta nel 2010, quindi - a parte grandi richiami a politiche green ed a certificazioni eco - è un nulla di fatto.

Che si tratti di un Piano molto datato che si ripropone oggi, dopo una superficiale operazione di aggiornamento, emerge anche dalle pochissime righe dedicate al punto che arriva subito dopo la prevenzione e che rappresentava la novità: la preparazione per il riutilizzo (proprio quello che rappresentava una delle novità introdotte dalla direttiva del 2008). Su questo punto si dovrebbero dire due parole sull'abbandono dei rifiuti che possono essere preparati per il riutilizzo come divani, poltrone, elettrodomestici grandi e piccoli, porte, ripiani, biciclette, attrezzi di vario tipo, ecc., si dovrebbe leggere che l'amministrazione si fa qualche domanda su come risolvere il problema, che ha in mente quali politiche attuare perché i dintorni dei bidoni non sembrino discariche a cielo aperto, invece ci si limita a citare due esperienze molto positive e molto limitate rispetto alle dimensioni della questione, senza alcun tentativo di intervento che renda sistematico il collegamento tra chi si occupa della raccolta dei rifiuti ingombranti ed i soggetti che potrebbero occuparsi della preparazione per il riutilizzo.

Sul punto si richiama il testo elaborato nel 2012 dalla Commissione sulle **“Linee guida circa le disposizioni chiave della direttiva 2008/98/CE”** che recita a pag. 48 e seguenti:

### ***3.3 E' la gerarchia dei rifiuti giuridicamente vincolante? Ed in quali condizioni è ammesso discostarsi da essa?***

*Ai sensi dell'articolo 4 (1) della direttiva quadro, la gerarchia dei rifiuti si applica quale 'ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti'.*

*Va notato che l'articolo 4 (2) della direttiva quadro lascia agli Stati membri un certo grado di flessibilità. Essi sono tenuti a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale. Ciò significa che il raggiungimento di tale obiettivo può comportare uno scostamento dall'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti per flussi di rifiuti specifici. Inoltre qualsiasi scostamento dalla gerarchia deve essere giustificato in termini di 'ciclo di vita'. L'articolo 4 (2) della direttiva quadro consente l'allontanamento dalla gerarchia nei casi in cui l'impostazione in termini di ciclo di vita (LCT) indica che il rispetto della gerarchia comporta impatti ambientali più elevati. Per riassumere, in deroga l'ordine di priorità dovrebbe comprendere l'esenzione per i singoli flussi di rifiuti e deve essere giustificato sulla base di ciclo di vita. [...]*

### ***3.4 Chi deve rispettare i principi di gerarchia?***

*I destinatari della gerarchia dei rifiuti sono gli Stati membri, che devono rispettare la gerarchia dei rifiuti nella loro politica di gestione dei rifiuti e della legislazione.*

*Inoltre direttamente interessati sono i legislatori e le autorità a livello regionale e locale. La CGUE ha ripetutamente dichiarato che 'L'obbligo di uno Stato membro di adottare tutti i provvedimenti necessari per raggiungere il risultato prescritto da una direttiva, generali o particolari, è vincolante per tutte le autorità degli Stati membri, ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, le corti. Ciò significa che la gerarchia dei rifiuti deve essere osservata e applicata da tutti i livelli amministrativi rilevanti all'interno di un determinato Stato membro, che si occupano di politiche dei rifiuti e di legislazione in materia di rifiuti.*

*In un certo numero di disposizioni della direttiva (ad esempio gli articoli 8, 10, 15, 21, 22, 28) si fa riferimento alla gerarchia dei rifiuti sottolineandone il ruolo di principio generale, richiamandola spesso insieme ad altri principi fondamentali, in particolare nelle disposizioni di cui all'art.13 in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente. In sede di attuazione di tali disposizioni, le autorità degli Stati membri devono pertanto considerare anche il modo di rendere effettiva l'applicazione della gerarchia nella gestione dei rifiuti dettata dalla direttiva.*

*In particolare, gli articoli 28 (1) e 29 (1) della direttiva quadro sottolineano che i piani di gestione dei rifiuti e dei programmi di prevenzione dei rifiuti devono essere stabiliti in accordo con la gerarchia dei rifiuti.*

[...]

8) Tra le fonti normative citate si richiama la direttiva 2000/76/CE abrogata dall'art. 81 della direttiva 2010/75/UE a far data dal 7 gennaio 2014 che fa comunque salvi gli obblighi di attuazione degli Stati membri per quanto riguarda gli obblighi di attuazione nel diritto interno.

d) tra i testi legislativi europei concernenti i rifiuti continua a non essere citato il Reg. 850/04/CE sugli inquinanti organici persistenti che interessa sia i rifiuti contenenti tali inquinanti sia gli inceneritori - in quanto fonti di emissione di tali inquinanti; l'omissione è significativa poiché il citato regolamento - unitamente a quanto disposto dalla direttiva 98/2008/CE - colloca l'incenerimento dei rifiuti (ancorché con recupero di energia) tra le scelte cui non può indirizzarsi prioritariamente la pianificazione della gestione dei rifiuti; sotto questo profilo, si segnala ancora che il Reg. 850/04 (art. 6 par. III) rende inapplicabile l'art. 35 del D.L. 133/2014 laddove quest'ultimo non subordina la concessione dell'autorizzazione per nuovi impianti o per modifiche significative di impianti esistenti all'esame prioritario di processi, tecniche o pratiche alternative all'incenerimento che hanno vantaggi analoghi ma evitano la formazione e il rilascio di sostanze chimiche elencate nell'allegato III del Reg. citato (PCDD, PCDF, IPA, HCB, PCB). La stessa definizione degli inceneritori come infrastrutture ed insediamenti di preminente interesse nazionale è da ritenersi in contrasto con la disposizione europea richiamata, secondo la quale è evidente che a tali impianti NON possa più essere data priorità nella scelta. L'art. 35 del D.L. citato è altresì discrepante dalla direttiva IPPC 2010/75/UE in materia di partecipazione del pubblico in caso di modifiche significative ad impianti esistenti, in quanto non la prevede per il caso che l'autorizzazione al funzionamento degli impianti esistenti a saturazione del carico termico comporti una modifica sostanziale. La richiesta di aumento della quantità di rifiuti trattata dall'impianto di incenerimento del Gerbido non può dunque validamente fondarsi sull'articolo citato, così come - sempre l'assenza agli atti dell'esame prioritario di soluzioni alternative sopra richiamato - rende dubbia la validità della A.I.A. concessa nel 2006 e - conseguentemente - del suo rinnovo del 2012.

## **Legislazione nazionale**

Il legislatore con la legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) all'art. 2, comma 38, ha previsto la soppressione delle Autorità d'ambito con il fine dichiarato del "coordinamento della finanza pubblica" e secondo i criteri dell'efficienza e della riduzione della spesa pubblica.

La legge è rimasta sostanzialmente inattuata.

Nei primi mesi del 2010 il legislatore è tornato a valutare la situazione delle Autorità Ato come non efficiente né efficace e ne ha riproposto la soppressione inserendo all'interno della legge finanziaria per il 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191), all'art. 2, il comma 186-bis. Sempre la finanziaria 2010 all'art. 2, comma 186 stabilì anche la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali, eliminando così in radice per le Regioni la possibilità di trasferire le funzioni delle sopprimende Autorità a queste forme associative.

*“La volontà che pervade l'intero testo di legge è, in generale, quella di eliminare tutti gli organismi che duplicano le funzioni e che creano, secondo il legislatore, maggiori costi e maggiore burocrazia, in un'ottica di semplificazione e riduzione della spesa pubblica.”* (Così E. M. Palli in "Istituzioni del Federalismo" 4.2012, pag. 881 e ss.).

La Regione Piemonte con la Legge n. 7 del 2012 all'art. 5 comma 1 attribuì le funzioni delle Autorità d'ambito alle *“Conferenze d'Ambito che operano in nome e per conto degli enti locali associati secondo le modalità definite dalla apposita convenzione che le istituisce, stipulata ai*

*sensi della normativa sull'ordinamento degli enti locali, sulla base della convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.”*

Sancendo poi all'art. 14, comma 3 che *“Al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni amministrative connesse all'erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le funzioni di organizzazione e controllo diretto del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, previa intesa con la Giunta regionale per le funzioni relative alle opere strategiche, restano confermate in capo agli enti locali ai sensi dell'articolo 198 del d.lgs. 152/2006, che le esercitano, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, sulla base delle convenzioni stipulate in attuazione della l.r. 24/2002, sino alla data di conferimento delle posizioni di cui al comma 7”*.

Con Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte del 18/12/2012 n. 60-5113 fu approvata la convenzione-tipo per l'istituzione delle Conferenze d'ambito.

Il Comune di Torino impugnò la deliberazione, contestando tutte le parti che prevedevano che fosse la conferenza d'ambito a determinare la tariffa, a riscuotere il tributo, ad approvare le convenzioni con i consorzi di filiera, ecc.

Il TAR del Piemonte accolse il ricorso del Comune di Torino, annullando la deliberazione impugnata in parte qua (Sentenza 928 del 24 luglio 2013).

La Regione Piemonte con la deliberazione della Giunta regionale n. 34-6746 del 25 novembre 2013 assegnò ulteriori tre mesi alle Province ed ai Comuni per istituire le Conferenze d'ambito (scaduti il 25 febbraio scorso) dopo i quali, previa diffida, avrebbe esercitato il potere sostitutivo di cui all'art. 14 L.R. 7/12.

A tutt'oggi la Conferenza d'ambito torinese non è stata istituita e l'ATO R ha continuato nel frattempo ad agire in base ad una proroga a tempo indeterminato, oltre tutto con funzioni non affievolite e ciò in contrasto con l'art. 3 del D.L. 293/1994 convertito con modificazioni dalla legge 444/1994; articolo che - secondo una consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale - ha provveduto a dettare la disciplina generale della proroga/prorogatio.

(sull'assenza di fondamento della distinzione fra proroga, come risultato di una espressa previsione legislativa, e prorogatio - di fatto - come vicenda automaticamente collegata ad una anomala vacanza degli organi amministrativi, si veda Corte Cost. 208/1992), ha identificato i «principi generali» cui la stessa si ispira. Tali principi, in particolare, sono stati individuati nella «cessazione delle funzioni degli organi alla scadenza del loro termine di durata»; nella «indicazione di un ragionevole periodo di proroga, per consentirne la rinnovazione, durante il quale l'organo scaduto può compiere solo atti di ordinaria amministrazione»; nella «previsione di un regime sanzionatorio invalidante gli atti esorbitanti da tale limite»; nell'«obbligo della ricostituzione dell'organo entro una data anteriore alla scadenza del periodo di proroga»; nella «definitiva decadenza degli organi scaduti dal momento di questa cessazione» e nell'«assoggettamento ad un regime sanzionatorio di tutti gli atti emanati successivamente» (sentenza Corte Cost. n. 464 del 1994, ma vedasi anche sentenza Corte Cost.181/2006).

In contrasto con tutto ciò e ben oltre i limiti di quella “continuità di esercizio delle funzioni amministrative connesse all'erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” di cui alla proroga della L.R. 7/12, l'Autorità d'ambito torinese, che ha continuato ad attivarsi per ridisegnare tutto il sistema di gestione dei rifiuti della provincia, disattendendo - tra l'altro - le indicazioni che il legislatore nazionale e regionale detta in materia di soppressione dei consorzi di funzioni che debbono essere messi in liquidazione e le loro funzioni ritrasferite ai comuni.

Alla luce di quanto sopra esposto emerge con urgenza la necessità che l'intero assetto della gestione dei rifiuti piemontese sia ripensato in senso coerente con quanto disposto dal legislatore nazionale in materia di tutela della concorrenza e dell'ambiente di competenza esclusiva statale (così Corte Cost. 128/2011).

Oltre alle delibere 101/2010, 28/2011 della Sezione regionale piemontese della Corte dei Conti, 118/2010 della sezione regionale della Campania, tutte nel senso della soppressione dei

Consorzi di funzioni con ritrasferimento delle funzioni ai Comuni Si segnala in particolare modo la delibera della Corte dei Conti Reg. Piemonte 44/2013.

Il comune di Chieri chiese alla Corte dei Conti piemontese se fosse lecito trasformare l'esistente Consorzio intercomunale di bacino per la gestione dei rifiuti in società di capitali e/o alla costituzione di una nuova società di capitali, cui trasferire, "nel rispetto dei principi vigenti a livello comunitario e recentemente ribaditi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012", l'affidamento in house della gestione delle discariche, con conseguente affidamento della gestione e riscossione della RES corrispettivo, e della gestione del patrimonio dell'ex Consorzio.

In merito la Corte osservò, innanzi tutto, che **la trasformazione è considerata dalla giurisprudenza più recente non più come un evento determinante l'estinzione dell'organismo trasformato, bensì come una vicenda meramente evolutivo-modificativa del medesimo soggetto giuridico, senza che si produca alcun effetto successorio ed estintivo** (Cass. n. 19509/2010, Cons. di Stato, sez. IV, n. 18/2011).

Pertanto l'operazione prospettata dal Comune di Chieri concretebbe, innanzi tutto, **una violazione delle disposizioni che prevedono l'estinzione del Consorzio di bacino** (L.R. n. 7/2012 e L. n. 191/2009) nonché le disposizioni che pongono limiti alle società strumentali alla Pubblica Amministrazione (art. 4, commi 1 e ss., del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012 e art. 13 del D.L. n. 223/2006, convertito nella L. n. 248/2006)

Secondo la delibera citata tutto l'iter previsto dall'Autorità d'ambito torinese di fusione dei consorzi per arrivare ad una società unica non può che essere letto come una violazione della legge.

Si richiama ancora, sempre nello stesso senso il parere del Ministero del Welfare del 12/09/2014.

Si richiamano pure:

- la sentenza della Corte di Cassazione n. 19509/2010.
- la delibera della Corte dei Conti Reg. Piemonte 44/2013.
- Il testo della Commissione europea "Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC".

## **Emendamenti all'articolato**

Pag. 1. Titolo: eliminare il termine "integrato" e di conseguenza tutti gli utilizzi successivi.

Pag. 7. Si legge: *"La fase attuale si configura come una fase transitoria dove comuni e province stanno operando per dare attuazione alla legge regionale 7/2012; in particolare si sta affrontando la costituzione delle Conferenze di Ambito territoriale Ottimale (ATO) attraverso il convenzionamento obbligatorio ed il trasferimento alle 4 ATO delle competenze attualmente in capo ai 21 Consorzi di Bacino e alle 8 ATO"*.

La prospettazione del quadro non è condivisibile in quanto a seguito dell'introduzione nell'art. 3-bis del D.L. 138/2011 del comma 1-bis (art. 34 comma 23 D.L.179/2012) deve ritenersi che gli enti di ambito siano l'organo aggregativo a cui i Comuni devono partecipare e attraverso il quale si formano le decisioni sull'organizzazione del servizio idrico e dei rifiuti, ma non è più l'organismo cui deve essere imputata la responsabilità e la titolarità delle funzioni essendo prevista una riserva di competenza in favore dei Comuni. (Così E. M. Palli in "Istituzioni del Federalismo" 4.2012, pag. 881 e seguenti).

In questo senso la messa in liquidazione dei Consorzi con il ritrasferimento delle competenze e delle funzioni ai Comuni appare una tappa necessaria ed ineliminabile.

Pag 7. Non vengono citati i sub ambiti. Al termine del primo comma aggiungere: *“Sulla scorta della delibera di Giunta 2 agosto 2013, n. 50-6253 si delincono i parametri per la formazione di Sub-ambiti, altrimenti detti ”aree territoriali omogenee”.*

Pag 7. Nell’ambito della governance non si trovano tracce di *Democrazia partecipativa*. Al termine dell’ultimo comma aggiungere:

*Il governo inteso come scelte e decisioni politiche di indirizzo viene fornito dall’Assemblea dei Sindaci o loro delegati che verrà convocata una/due volte anno dal Presidente eletto nella prima adunanza. Ogni due anni verrà eletto un nuovo Presidente.*

*Saranno altresì eletti due vice Presidenti – il collegio avrà l’onere di verificare che le linee di indirizzo decise nell’Assemblea trovino precise risposdenze nella fase esecutiva.*

*L’Assemblea dei Sindaci costituirà una Azienda Speciale Pubblica per l’ esecutività.*

*L’Azienda Speciale Pubblica sarà composta dalle competenze necessarie, possibilmente ricavate dal territorio, con bando di gara. L’ASP si potrà avvalere di pareri esterni quando se ne presenta la necessità.*

*L’ASP nominerà al suo interno un Presidente. La remunerazione del Presidente non potrà superare quella del Sindaco del comune più rappresentativo.*

*L’Assemblea dei Sindaci costituirà altresì una Consulta alla quale possono partecipare sia gruppi di cittadini organizzati che singoli. I membri della Consulta avranno il diritto di essere informati dello stato di avanzamento lavori e potranno proporre modifiche anche in corso d’opera.*

*I partecipanti alla Consulta sono di diritto: il Presidente del sub ambito o suo delegato, il Presidente dell’ASP o suo delegato. Vengono nominati rappresentanti del territorio in numero massimo di 20 persone i quali potranno farsi sostenere da tecnici. Il compito prevalente della Consulta è quello di fornire la massima informazione alla cittadinanza.*

*La Presenza nella Consulta non prevede emolumenti di alcun genere.*

Pag. 33. Sotto la tabella 2.20 aggiungere questo commento: "dal 2010 al 2013 la Raccolta Differenziata procapite risulta in calo, diminuisce da 253 Kg annui per abitante a 235 Kg annui per abitante: tale dato risulta preoccupante ai fini del raggiungimento dell’obiettivo posto al 65%".

Pag. 44, punto 4. Eliminare le parole "o come Combustibile Solido Secondario per la produzione di energia".

Pag. 46, quinto comma. Al termine eliminare le parole “o di energia”.

Pag. 51. Dopo il terzo comma aggiungere: "Come risulta dalla tabella 3.2, quantificando le conseguenze a due anni del passaggio da raccolta stradale a domiciliare presso città capoluogo piemontesi, si deduce un aumento medio della Raccolta Differenziata di circa il 30% , risultato che permette di presupporre lo stesso andamento nell'estensione della raccolta domiciliare proposta a pag. 255 tab. 10.2".

Pag. 55. Dopo l’ultimo comma del Capitolo “3.2. L’organizzazione della raccolta dei rifiuti urbani: descrizione ed analisi dei principali metodi utilizzati in Piemonte”, aggiungere: "Al fine di ridurre confusioni e sprechi la Regione Piemonte normerà, per l’intero territorio, i colori da attribuire a tutti gli strumenti atti alla raccolta delle diverse frazioni di rifiuto, ivi compresi contenitori, bidoni e cestini. Si farà parte attiva nella unificazione cromatica nazionale dei codici indicanti il materiale riciclabile riportati sui prodotti per una migliore riciclabilità e un rapido riconoscimento da parte dei consumatori".

Pag. 58. Eliminare le ultime due righe

Pag. 86. Modificare gli Obiettivi:

- Rifiuti Urbani: prevedere riduzione al 20% al 2020
  - Rifiuti Speciali Pericolosi: prevedere riduzione al 25% al 2020
  - Rifiuti Speciali non Pericolosi: prevedere riduzione al 20% al 2020.
- rispetto alla produzione del 2014

Pag. 89. Capitolo "7.2 Ruolo degli Enti Istituzionali" aggiungere: avvio corsi di corretta gestione dei rifiuti riferiti a diversi target di popolazione; esempio: Unitre, scuole di ogni ordine e grado, aziende, Circostrizioni ecc."

Pag. 91. Nuovo comma da inserire dopo il "7.4.1 Green Public Procurement (GPP)".

Vasta azione di progettazione, organizzazione della gestione dei rifiuti presso TUTTI gli enti pubblici. La Riduzione e la raccolta differenziata possono conseguire grandi risultati qualitoquantitativi se attueranno un disciplinare che verrà redatto dalla Regione Piemonte. Dai Comuni alle Scuole, dai Servizi Sanitari (Ospedali), alle Caserme ecc."

Pag. 111. Primo comma: eliminare e sostituire con "in questo caso i quantitativi stimati corrispondono a 409 kg/ab anno e possono essere considerati come riferimento considerata la delocalizzazione delle strutture produttive ed il loro mancato reintegro in tempi brevi per la produzione di rifiuti speciali che incidono su questo calcolo".

Punto 8,1,2. Aggiungere dopo ultimo comma: "Considerato che il tessuto industriale residuo a tutt'oggi non lascia intravedere prospettive di completa ripresa o di insediamenti sostitutivi, e che anche il tessuto sociale conseguente è proiettato verso un progressivo invecchiamento con una ulteriore contrazione dei consumi, si ritiene opportuno avvalorare la proiezione data in tabella 8,4.

Si considera inoltre che i risultati di quanto proposto a pag. 255, tab 10,2, si saranno consolidati con l'allargamento ad 1,050,000 abitanti della raccolta domiciliare ed il presunto aumento del 30% della Raccolta Differenziata al secondo anno dall'avvio".

Pag. 120. Primo comma 8.1.6 - Stima dei fabbisogni di smaltimento suddivisi per ATO.

*Eliminare - Stante gli approfondimenti effettuati si ritiene ragionevole optare per il secondo valore in quanto l'analisi ha preso in considerazione più variabili (valutazione della serie storica dei rifiuti prodotti dalla utenze domestiche e non domestiche, scenari demografici al 2020, indicatori economici). Considerato quanto riportato nel paragrafo 8.1.5 si ritiene che l'effetto delle politiche di prevenzione sui rifiuti sia in grado di ridurre la produzione del 6,4%. Il valore di produzione pro capite stimato risulta quindi essere pari a 455 kg/anno.*

Pag. 120. Secondo comma. Modificare: Considerato che, ai sensi della normativa vigente, almeno il 65% dei rifiuti deve essere raccolto in modo differenziato e che l'obiettivo regionale si pone al 75% la stima della produzione dei rifiuti da avviare a smaltimento risulta essere di circa 479.000 t.

Pag. 120. Eliminare Tabella 8.1: Stima dei quantitativi di rifiuti da avviare a smaltimento suddivisi per ATO.

Pag. 122. Terminare il quinto comma lasciato sospeso: "...la riduzione degli sprechi alimentari, l'allungamento del ciclo di vita dei prodotti."

Pag. 124. Primo comma, quinto punto: eliminare "avviare a recupero energetico solo le frazioni di rifiuto per le quali non è tecnicamente ed economicamente possibile il recupero di materia".

Pag. 125 e seguenti. Tabella 8.2.

Punto 1: Riduzione al 20% al 2020.

Punto 2: Raccolta differenziata domiciliare/Riciclaggio: 75% al 2020.

Punto 3: Recupero energia dai rifiuti: solo da biogas da discarica e da trattamento anaerobico dei rifiuti biodegradabili, **no biomasse**.

*Aggiungere: In coerenza con le premesse del capitolo "Obiettivi" viene rifiutata ogni modalità distruttiva della gestione dei rifiuti.. Chiusura dell'inceneritore di Torino entro il 2020. Trasformazione i TMB in impianti di compostaggio. Chiusura degli impianti per la produzione del CSS.*

## **Completare la rete impiantistica per il riciclaggio e il riuso dei rifiuti**

I cittadini che differenziano e i Comuni che attivano servizio di raccolta moderni non devono essere penalizzati da costi di trasporto elevati per raggiungere impianti di riciclo! È per questo che è urgente completare il quadro impiantistico per riciclare la raccolta differenziata e per avviare alla rigenerazione e al riuso i prodotti che possono essere reimmessi sul mercato. In tutte le regioni devono essere attivi centri di raccolta (con annessi centri di riuso), impianti per il compostaggio e la digestione anaerobica dei rifiuti organici, impianti per la valorizzazione spinta delle principali raccolte differenziate e per il trattamento del residuo, massimizzandone il riciclo (fabbriche dei materiali). In questa logica è fondamentale normare in tempi celeri la filiera del riuso e della rigenerazione che prenderà sempre più piede sul territorio, per le sue importanti implicazioni ambientali, sociali e occupazionali.

Pag. 130. Eliminare primo e secondo comma.

Pag. 131. Eliminare Tabella 8.5.

Pag. 132. Tabella 8,6: eliminare ultimo comma interno alla tabella lato: azioni correlate agli obiettivi.

Eliminare ultima riga dell'ultimo comma.

Pag. 134. Tabella 8.7, punto 8: eliminare dalle azioni correlate agli obiettivi: "incentivare la termovalorizzazione della frazione residuale dei rifiuti, limitare l'uso delle discariche per scarti e ceneri".

Pag. 136. Capitolo 8.3.2. Il sistema di raccolta integrata dei rifiuti urbani; criteri organizzativi. Secondo comma; al termine aggiungere: "la Regione Piemonte si impegna a redigere un disciplinare per le gare di appalto coerente al complesso di norme comprese nel presente Piano".

Pag. 173. Alla voce "Intervento Regionale" alla fine del secondo capoverso inserire: "sostenendo anche economicamente la realizzazione di compostiere comunali o condominiali".

Pag. 183. Voce 8.4.2.2.3, Sacchetti e borse per la spesa riutilizzabili. Al termine della "Descrizione" aggiungere: "Occorre distinguere fra borse e sacchi durevoli dai "sacchetti intermedi" utilizzati in prevalenza per l'ortofrutta; anche questi ultimi devono essere assoggettati alla normativa Europea, ovvero devono rispondere a caratteristiche di biodegradabilità e compostabilità. Sono allo studio contenitori diversi quali retini e sacchetti di matrice cartacea. La Regione Piemonte, sulla base di una direttiva europea oramai consolidata nel settore, provvederà a redigere un sistema sanzionatorio verso i trasgressori".

Pag. 192. Aggiornamento tabella 8,33, portando la produzione PT procapite a 370 kg/abitante anno per una produzione totale di PT regionale di 1.558.654 Mg ed il resto dei dati di conseguenza secondo quanto previsto al punto degli obiettivi proposti a pag. 86".

Al punto "a" dell'ultimo comma aggiungere "...esclusivamente per tramite di produzione di biogas anaerobico o da discarica".

Pag. 192. Capitolo 8.5. Gli impianti necessari per il completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati e relativi scarti e sovvalli – anno 2020.

Al termine del terzo comma aggiungere: "al fine di ridurre gli scarti oggi da avviare in discarica e confermando come assolutamente prioritario il recupero di materia si avvierà un percorso per l'istituzione a valle di Riduzione e Raccolta differenziata domiciliare di impianti detti "*Fabbriche di Materiali*"

A valle delle operazioni di Prevenzione e Raccolta differenziata spinta, possono permanere percentuali di rifiuto indifferenziato i quali, nelle vecchie logiche erano destinati allo smaltimento, sia esso discarica che incenerimento.

Ricordando l'obiettivo del passaggio dal sesto al settimo programma deciso dall'Unione Europea, ovvero "entro il 2020 tutta la materia che può essere recuperata non deve essere smaltita né in discarica né con l'incenerimento", con la *Fabbrica dei Materiali* si rispetta questa imminente direttiva.

La *Fabbrica dei Materiali* è un impianto di trattamento a freddo per la massimizzazione del recupero di materia: essendo a freddo non si pone quindi il grave problema di emissioni comunque nocive.

Da impianti già presenti sul territorio e funzionanti si giunge ad un recupero di materia con risultati complessivi di oltre il 90%. L'impianto che recupera materia dal rifiuto urbano residuo (RUR), è costituito da due sezioni parallele di trattamento: in una viene lavorata la frazione residua (sottovaglio) che contiene ancora componenti che possono fermentare.

Questa viene resa "inerte" attraverso un processo di "stabilizzazione" (anaerobica del tutto analogo al compostaggio) in modo da minimizzarne gli impatti relativi alla collocazione a discarica.

Nell'altra sezione (che tratta il sopravvallo) viene fatto invece il recupero dei materiali, attraverso una combinazione di varie separazioni sequenziali (ad esempio separatori balistici, magnetici, lettori ottici) analogamente a quanto avviene nelle piattaforme di selezione dei materiali da raccolta differenziata.

E' immediato rendersi conto che un impianto di questo tipo, è perfettamente adattabile all'aumentare della raccolta differenziata: si aumenterà la lavorazione del rifiuto indifferenziato (compostaggio dell'organico e selezione delle frazioni CONAI) e si diminuirà parallelamente il trattamento del residuo, lavorando su diverse linee o diversi turni.

Dimensione variabile in funzione delle quantità in ingresso:

- Cernita manuale
- Deferrizzazione
- Selezione ottica
- Separatore balistico
- Triturazione
- Pressatura

E' quindi un impianto molto flessibile: come quantità da trattare (20.000, 80.000 tonnellate, ecc.), come adattabilità alle minori quantità di ricevimento di materiali in conseguenza della crescita di Prevenzione/Riduzione in presenza di elevati livelli di raccolta differenziata di qualità.

Un solo punto fermo deve essere tenuto presente: la *Fabbrica dei Materiali* si pone a valle di una Raccolta differenziata non inferiore al 70%...non è una nuova bacchetta magica!

Il concetto di "*Fabbrica dei materiali*" è stato già adottato od è in corso di adozione da parte di diversi territori, che stanno convertendo a questo concetto vecchi impianti di TMB (Trattamento Meccanico Biologico) o realizzando siti dedicati; quest'ultimo è il caso ad esempio della Provincia di Reggio Emilia che ha deciso, nel rispetto degli indirizzi europei sui rifiuti e dei principi di sostenibilità, di chiudere il vecchio inceneritore per puntare su questa tipologia di impianti in modo da accompagnare programmi di massimizzazione progressiva delle Raccolte Differenziate

Circa l'allestimento e/o la gestione dell'impianto, le soluzioni possono essere diverse:

- Può essere acquisito da una Aggregazione di Comuni su Progetto (sub-ambito).
- Può essere il risultato di un accordo pubblico-privato.
- Può essere organizzato con gestione dei Rifiuti Urbani Residui a carico interamente da parte di un organismo privato: in questo caso i Comuni si impegnano all'invio dei rifiuti residui per un certo numero di anni.

I tempi di realizzazione dell'impianto sono ragionevolmente brevi, se poi si potesse utilizzare una struttura locale in disuso, si potrebbe parlare di mesi.

I costi dipendono da quale soluzione viene scelta fra le tre sopra esposte

Anche in questo caso una sola certezza: per costi e tempi non vi sono confronti con quelli di inceneritori o discariche; gli oneri possono giungere a costi inferiori del 50% rispetto a quelli dei più frequenti smaltimenti

Ultima considerazione ma non certo l'ultima per importanza, questa proposta pone livelli di intensità lavorativa neppure comparabili con lo smaltimento tradizionale, quindi LAVORO - occupazione locale.

Pag. 194. Eliminare le pagine sino a pag. 201 compresa o riscriverle secondo proposte delle pagine precedenti.

Pag. 202. Capitolo 8.5.2. Fabbisogno di trattamento del rifiuto urbano indifferenziato dell'ATO 1 e dell'ATO 2.

Eliminare: "Un aspetto interessante potrebbe essere il ricorso alla termovalorizzazione in impianti con tecnologie a griglia di grande taglia."

Eliminare: "Per la produzione di CSS si ipotizza di utilizzare, ove tecnicamente possibile, gli impianti di trattamento meccanico biologico TMB esistenti nei territori dei due ATO siano essi di stabilizzazione che di bioessiccazione".

Pag. 204. Fabbisogno di trattamento del rifiuto urbano indifferenziato dell'ATO 3.

Eliminare il secondo comma.

Pag. 206. Voce 8.5.4. Fabbisogno di trattamento del rifiuto urbano indifferenziato dell'ATO 4.

Eliminare il primo comma.

Pag. 207. Esplicitare il calcolo dell'organico comprendendo anche la frazione "Verde" separandone il risultato da quello riportato secondo la DGR 43-435 del 2000.

Pag. 214. Capitolo 8,7. Eliminare il terzo capoverso "scarti provenienti da impianti di produzione CSS".

Eliminare inoltre il quarto ed il quinto comma.

Eliminare tabelle 8,33 e 8,34.

Pag. 252. Valutazione delle risorse necessarie per l'attuazione del Piano.

Punto 10.1. Risorse necessarie per la riorganizzazione dei servizi di raccolta; nella prima riga *sostituire* 65% con 75%.

Pag. 254. Inserire la seguente Premessa.

**A) Chi smaltisce in discarica deve pagare di più a vantaggio di chi smaltisce meno.**

Per disincentivare l'uso della discarica serve utilizzare la leva economica per imporre un aumento dei costi di conferimento. Aumentare il limite di 25 euro a tonnellata portandolo a minimo 50 euro per tonnellata, con sconti progressivi per i Comuni in base al superamento delle percentuali di raccolta differenziata secondo un criterio di proporzionalità che premi le amministrazioni più virtuose.

**B) Utilizzare i proventi dell'ecotassa per le politiche di prevenzione, riuso e riciclo.**

Oggi solo una parte dei proventi dell'ecotassa viene utilizzata per finalità ambientali e meno ancora sono destinati al ciclo dei rifiuti. La nuova ecotassa dovrebbe prevedere che il 100% del gettito dell'ecotassa affluisca in un fondo regionale che va finalizzato con criteri ben precisi (oggi questo non è previsto). Si dovrebbe utilizzare il 50% di questo fondo per la promozione delle politiche di prevenzione e riuso, di diffusione delle raccolte differenziate domiciliari secco/umido e della loro qualità finalizzata al riciclaggio anche mediante campagne di informazione e sensibilizzazione, per le bonifiche dei siti inquinati, per il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e per la gestione delle aree naturali protette (escludendo qualsiasi ipotesi di finanziamento al recupero energetico, previsto invece dalla legge istitutiva dell'ecotassa ancora oggi vigente).

**C) Premiare le popolazioni e i comuni virtuosi: non posticipare gli obiettivi sulla raccolta differenziata.**

Nella logica di aumentare il costo di conferimento della discarica facendo leva sull'ecotassa è fondamentale che venga scongiurata l'ipotesi di prorogare i termini temporali entro cui raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio. Se venisse approvata la proroga sugli obiettivi di raccolta differenziata, le multe che dovrebbero pagare i Comuni inadempienti verrebbero meno per i prossimi anni. Insomma si premierebbe chi non rispetta la legge e sarebbe una vera beffa per i Comuni virtuosi che hanno già raggiunto l'obiettivo del 65% posto dal d.lgs. 152/2006 al 31 dicembre 2102.

**D) Eliminare gli incentivi per il recupero energetico dai rifiuti.**

Negli ultimi 20 anni, la combustione dei rifiuti è stata ampiamente incentivata rispetto ad altre forme di gestione. Nonostante l'Europa indicasse di perseguire la prevenzione dei rifiuti e il riciclaggio prima del recupero energetico, queste due opzioni non hanno mai avuto lo stesso trattamento di favore riservato invece alla combustione. Per questo si deve:

- bloccare l'erogazione degli incentivi per la produzione di elettricità da combustione e gassificazione dei rifiuti (come è stato fatto già per il fotovoltaico con la fine del quinto conto energia), dovrebbero essere mantenuti per il recupero energetico solo da digestione anaerobica o da biogas di discarica;
- bloccare gli incentivi anche per il recupero di energia da rifiuti in co-combustione in impianti industriali esistenti (cementifici, centrali a carbone, ecc);
- avviare il percorso per l'uscita volontaria di impianti di recupero di energia dai rifiuti dal regime degli incentivi, per liberare la bolletta elettrica da questo onere improprio, sul modello di quanto fatto con gli impianti di combustione del gas prodotto da residui di raffinerie o di impianti a ciclo combinato a gas naturale di cui usufruivano incredibilmente come se fossero fonti rinnovabili

**E) "Chi inquina paga": lotta allo spreco e prevenzione della produzione di rifiuti.**

Per prevenire la produzione dei rifiuti, l'unico criterio da adottare è quello previsto dal principio europeo "chi inquina paga" e della responsabilità condivisa lungo l'intero ciclo di vita dei prodotti.

Questo deve valere per tutte le utenze, domestiche e produttive, che producono rifiuti. Chi

produce meno rifiuti deve essere premiato ed è per questo che si deve adottare un sistema di tariffazione esclusivamente puntuale. La nuova tassazione a carico delle famiglie e delle aziende deve essere equa e premiare i comportamenti virtuosi e non aggravare ulteriormente il peso fiscale sui cittadini.

La Regione Piemonte deve approvare il decreto sulla tariffazione puntuale previsto dalla legge di stabilità approvata nel dicembre 2013. Il nuovo tributo deve essere calcolato solo - come già avviene efficacemente in centinaia di Comuni - sulla effettiva produzione di rifiuti indifferenziati residui (determinabile secondo peso, volume o numero dei prelievi dei sacchi o bidoni), permettendo alle utenze più virtuose di pagare meno, sganciandolo dalla quota relativa ai cosiddetti servizi indivisibili e garantendo la copertura totale dei costi del servizio.

Pag. 257. Inserire “compostiere collettive”.

Pag. 258. Voce 10.4.1. Previsione dei costi di realizzazione degli impianti per l’ATO 1 e ATO 2.

Risorse necessarie per il trattamento del rifiuto urbano indifferenziato.  
Eliminare primo comma.

Pag. 259. Risorse necessarie per il trattamento del rifiuto urbano indifferenziato ATO 3.  
Eliminare secondo comma.

Pag. 260. Sostituire “inceneritore con *Fabbrica dei materiali*”.

Pag. 265. Eliminare quarto comma.

Pag. 272. Recupero energetico esclusivamente da biogas.

Pag. 278. Sostituire inceneritore con *Fabbrica dei materiali*

Gli estensori delle osservazioni:

Oscar Brunasso

Piero Claudio Cavallari

Laura Piana

Il Presidente

(dott. Mario Cavargna)

